

Codice DB2017

D.D. 20 novembre 2014, n. 975

Convenzione con l'ARPEA e l'ASL CN1 per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. - Anno 2014.

Premesso che il reg. CE n. 73/2009 ed il Regolamento CE 1698/2005, sottopongono l'erogazione dei contributi comunitari in agricoltura al rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità noti come Criteri di Gestione obbligatori (CGO), nonché al rispetto degli obblighi di mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli.

Considerato che è necessario procedere ai controlli di condizionalità relativi all'anno 2014 nei confronti di determinate aziende estratte a campione, atti a verificare il rispetto dei requisiti di cui sopra al fine dell'erogazione dei contributi e premi conformi alla normativa comunitaria.

Considerato il reg. CE n. 1122/2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, prevede che i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di condizionalità siano realizzati dagli Organismi Pagatori competenti per territorio o dagli enti specializzati delegati da OP.

Vista la L.R. 21 giugno 2002, n. 16 e successive modifiche "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari",

Vista la DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto di tale Agenzia.

Vista la DGR n. 76-7830 del 17 Dicembre 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento di funzionamento dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

Vista la circolare di AGEA, vigente per il 2014, che recepisce le direttive e i regolamenti comunitari in ambito di Condizionalità ed attribuisce ai Servizi Veterinari competenti l'esecuzione dei controlli.

Dato atto dell'attività di programmazione di vigilanza e controllo regolamentata dal PRISA (Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare): adempimenti delle aziende sanitarie locali istituito con DGR n. 21-8732 del 5 maggio 2008;

Per quanto fin qui esposto si ritiene necessaria la stipula della convenzione promossa dall'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, tra Arpea, la Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, responsabile del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL competenti, della standardizzazione delle metodiche di controllo e dei rapporti di controllo, e l'Asl CN1, responsabile degli adeguamenti, del mantenimento e implementazione della collaborazione applicativa tra il sistema informativo regionale e la Banca Dati Nazionale.

Al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla

alimentazione animale e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui.

ARPEA in quanto organismo pagatore riconosciuto è responsabile della funzione di autorizzazione e pertanto della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni secondo la normativa comunitaria.

Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. n. 7/2001;

visto il D.P.G.R. 18/R del 5/12/2001;

vista la L.R. n. 18 del 6/8/2007;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

- di procedere alla stipula di convenzione - allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale - con l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'Asl CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.;

- di rimandare a successivo provvedimento, accertato l'introito della somma di € 10.000,00 che ARPEA liquiderà alla Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria ex art. 9, 3° comma della Convenzione in allegato, l'impegno della medesima somma su apposito capitolo di spesa del bilancio regionale per il riparto, a seguito di rendicontazione, ai Servizi Veterinari delle ASL che avranno svolto le attività, ad esclusione dell'ASL CN1 già assegnataria di specifico finanziamento ex art. 9, 2° comma della Convenzione in allegato.

Al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO IDENTIFICAZIONE, SALUTE, SANITÀ, BENESSERE DEGLI ANIMALI E SICUREZZA ALIMENTARE SU AZIENDE AGRICOLE ADERENTI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO AI SENSI DEL REG. CE N. 73/2009 E AI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO RURALE 2007-2013 AI SENSI DEL REG. CE N. 1698/2005, COME MODIFICATO DAL REG. CE 74/2009 – ANNO 2014

TRA

Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA), in persona del Commissario Straordinario dr. Enrico Zola, nato a Torino (TO) il 04/05/1958, con sede in via Bogino, 23 – 10123 Torino

E

l'Azienda Sanitaria Locale CN1 (C.F. 01128930045), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gianni BONELLI, nato a Casale Monferrato (AL) il 12/11/1968, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda in Cuneo, Via Boggio, 12;

E

REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE SANITA' – Settore Prevenzione e Veterinaria, in persona del Responsabile dr. Gianfranco Corgiat Loia, nato a S.Benigno C.se (TO) il 11/6/1955, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede del Settore in Via Lagrange , 24 – 10123 Torino

premessi che:

- in data 10/05/ 2012 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l'Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA), finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari (SSVV);
- il Reg. (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, introduce, per le aziende agricole destinatarie di aiuti diretti, l'obbligo del rispetto della cosiddetta "Condizionalità";
- la "Condizionalità" è l'insieme dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi degli artt. 5 e 6 del Reg. (CE) n. 13/2009;
- il Reg. (CE) n. 1698/2005, come modificato dal reg. CE 74/2009, relativo al sostegno allo sviluppo rurale (FEASR), estende l'obbligo del rispetto della condizionalità anche alle aziende che aderiscono ai programmi di sviluppo rurale della nuova programmazione (2007 -2013);
- il reg. CE n. 1122/2009 (che abroga il reg. CE n. 796/2004) *recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo*, individua, all'art. 48, gli organismi di controllo specializzati quali responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme e stabilisce che gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi a norma della regolamentazione comunitaria;
- gli organismi di controllo specializzati, definiti, nell'art. 2 comma 37 del sopra citato regolamento, come: "*le competenti autorità nazionali di controllo*", sono identificati con i Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende Sanitarie Locali che possiedono la competenza specialistica per l'esecuzione di parte dei controlli previsti dalla condizionalità cui fanno capo gli atti indicati all'art. 2 della presente convenzione.
- la Circolare di Condizionalità di Agea coordinamento prot. n. ACIU.2014.529 del 22 agosto 2014 determina l'applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità;

- la Direzione Sanità – Settore prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte è responsabile del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL competenti, della standardizzazione delle metodiche di controllo e dei rapporti di controllo e rappresenta l'interfaccia di ARPEA;
- l'attività di programmazione di vigilanza e controllo è regolamentata dal PRISA (Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare): adempimenti delle aziende sanitarie locali istituito con DGR n. 21-8732 del 5 maggio 2008 e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 del BUR n. 19;
- al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del P.N.R. Piano Nazionale Residui e del P.N.A.A. (Piano Nazionale Alimentazione Animale);
- ARPEA in quanto organismo pagatore riconosciuto è responsabile della funzione di autorizzazione e pertanto della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni secondo la normativa comunitaria.

Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe concordano la seguente convenzione

Art. 1 – (Conferma delle Premesse e Allegato)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

L'allegato 1 "*Specifiche di controllo degli Atti di competenza della Direzione Sanità – Settore prevenzione veterinaria della Regione Piemonte, per la campagna controlli 2014*", per quanto non unito alla presente Convenzione, è pienamente conosciuto dalle parti e si intende anch'esso parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

I controlli e la redazione dei rispettivi report vertono sui seguenti Atti di Condizionalità Reg. (CE) N. 73/2009 del Consiglio, Allegato I – Criteri di gestione obbligatori di cui agli art. 4 e 5):

Atto A6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'**identificazione e alla registrazione dei suini** (Suini);

Atto A7 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di **identificazione e registrazione dei bovini** e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97 (Bovini, Bufalini);

Atto A8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 e s.m.i. che istituisce un sistema di **identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini** e che modifica il Regolamento CE 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5 (Ovicapri);

Atto B10 – Divieto di detenzione e utilizzo di **sostanze ad azione ormonica**. (Direttiva 96/22/CE)

Atto B11 – Rintracciabilità e Sicurezza alimentare. (Regolamento CE 178/2002 art. 14, 15, 17 (par. 1), 18, 19 e 20);

Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune **encefalopatie spongiformi** trasmissibili;

Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'**afta epizootica**;

Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la **malattia vescicolare dei suini**;

Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della **febbre catarrale degli ovini**;

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per il benessere dei **vitelli**;

Atto C17 – Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per il benessere dei **suini**;

Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE, riguardante il benessere degli **animali negli allevamenti**.

Art. 3 - Modalità di selezione del campione di aziende e tempi di realizzazione dei controlli

ARPEA mette a disposizione dei SS VV delle ASL la propria popolazione di riferimento, rappresentata dall'insieme delle aziende con allevamenti che facciano parte della popolazione di condizionalità, con trasmissione per via informatica dell'elenco dei beneficiari (CUAA) dell'anno precedente rispetto all'anno di stipula della presente convenzione.

I campioni di controllo sono estratti direttamente dai SSVV delle ASL, con proprie modalità consolidate, con criteri di estrazione come previsto dal PRISA (Piano Regionale Integrato Sicurezza Alimentare).

Per quanto riguarda il **criterio della casualità**, i campioni di controllo vengono estratti direttamente dalla Direzione Sanità, Settore Prevenzione e Veterinaria e comunicati a ARPEA.

I SSVV rendono disponibili, in caso di richiesta da parte di ARPEA, i verbali di estrazione dei campioni di controllo archiviati presso le sedi dei SS VV delle ASL.

I controlli sono eseguiti dai SSVV secondo le modalità concordate con ARPEA, come specificate nell'Allegato I, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

I controlli sono eseguiti dai SSVV entro il **31 dicembre 2014**. Gli eventuali secondi controlli, finalizzati alla verifica dell'esecuzione da parte delle aziende zootecniche di interventi correttivi sono eseguiti dai SSVV anche oltre tale data ma comunque entro il **28.02.2015**.

Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, le check-list dei controlli devono essere ultimate entro un mese dal sopralluogo, tale termine può essere tuttavia prorogato a 3 mesi in circostanze debitamente giustificate.

Art. 4 Check-list di controllo

I Servizi Veterinari delle ASL eseguono i controlli avvalendosi delle check-list di controllo ministeriali o concordate con Arpea.

I veterinari compilano una check-list di controllo durante ogni visita aziendale. Più dettagliatamente:

- il controllore compila una check-list di controllo durante la prima visita aziendale;
- qualora l'esito della prima visita richieda un secondo sopralluogo per verificare l'avvenuta sanatoria di situazioni irregolari, il controllore provvederà a concludere il controllo con l'opportuna documentazione (check-list o altro verbale).

Tutte le check-list compilate durante le visite aziendali riportano compiutamente la data del sopralluogo e tutti i dati identificativi dell'azienda.

I SSVV curano il caricamento dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi negli applicativi preposti, come dettagliato all'art. 5 della presente convenzione.

Il materiale prodotto durante il controllo (check list, verbali) sarà archiviato in modalità concordata presso gli uffici dei SSVV. La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione dell'Organismo Pagatore competente per le verifiche che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie.

Ogni ulteriore approfondimento di merito sulle irregolarità segnalate, quali ad esempio integrazioni istruttorie di carattere tecnico – scientifico, non è ricompreso nei compiti dei SSVV ai sensi della presente convenzione.

Art. 5 Trasmissione degli esiti

La Direzione Sanità – Settore prevenzione e Veterinaria e le ASL, per quanto di competenza, è responsabile dello svolgimento dei controlli e dell'applicazione delle indicazioni riportate nel citato Allegato 1.

I SSVV curano il caricamento dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi, con le eventuali seconde visite aziendali per la verifica dell'eseguita sanatoria di situazioni irregolari, negli applicativi preposti al termine di ogni singola verifica entro un mese dal completamento della verifica stessa.

Più dettagliatamente:

- Atti A6, A7, A8 (identificazione degli animali): i dati confluiscono nella **Banca Dati Nazionale** dell'Anagrafe zootecnica (BDN);

- Atti B10, B11, C16, C17, C18 (salute, sanità e benessere degli animali, inclusi PNR “Piano nazionale residui” e PNAA “Piano nazionale alimentazione animale”): i dati vengono inseriti nell'**Anagrafe Regionale VETerinaria (ARVET)**.

Per quanto riguarda gli Atti C16, C17 e C18, per l'anno 2014 è attiva una collaborazione applicativa ARVET-BDN per il passaggio dei dati caricati in ARVET direttamente alla BDN.

I SSVV curano inoltre la scansione delle check-list dei controlli che hanno avuto esito non conforme o conclusi con prescrizione ed il loro inserimento negli applicativi preposti nei tempi sopra indicati. In alternativa alla scansione, potrà essere fornita la documentazione di controllo in copia conforme all'originale al Settore Regionale per l'inoltro ad ARPEA sempre nel rispetto dei tempi sopra indicati.

Per quanto riguarda i controlli favorevoli senza non conformità, ARPEA, sulla base delle informazioni sui controlli registrate nel sistema (BDN), selezionerà un campione di controlli con esito “positivo” (favorevole per i SSVV delle ASL) di cui richiederà l'inserimento di copia scansionata della check-list completa nel sistema al fine di procedere ad una verifica del rispetto dei principi di condizionalità.

ARPEA provvederà a codificare in termini di condizionalità gli esiti non conformi o parzialmente conformi dei controlli, applicando le eventuali riduzioni ai contributi di Domanda Unica e Programma di Sviluppo Rurale della campagna 2014, secondo quanto previsto per ciascun Atto, come dettagliato nelle specifiche per controlli in materia di condizionalità e requisiti minimi sul territorio della Regione Piemonte per l'anno 2014 determinate da ARPEA.

ARPEA ha la visibilità sui campioni estratti e sullo stato avanzamento dei controlli tramite la BDN (Banca dati nazionale) e l'applicativo ARVET.

Art. 6 Validità della Convenzione

I controlli di cui alla presente Convenzione devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2014 e comunque nel rispetto dell'art. 5.

Art. 7 Adeguamento informatico e Sicurezza dei dati

Al fine di consentire la corretta registrazione e rendicontazione dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi di cui all'art.4 negli applicativi preposti, l'ASL CN1 assicura attraverso la s.s. Dipartimentale Informatica Area Prevenzione, l'adozione dei necessari adeguamenti e la messa a punto dei componenti necessari a garantire il mantenimento e l'implementazione della collaborazione applicativa del sistema informativo regionale con la Banca Dati Nazionale. I controlli sugli allevamenti avicoli in questa fase continueranno a non essere trasmessi automaticamente in cooperazione applicativa a causa delle diverse codifiche anagrafiche presenti sul sistema regionale rispetto al sistema nazionale, per altro con queste ultime in fase di revisione. Successivamente alla revisione, potrà essere attuata la collaborazione applicativa anche per gli allevamenti avicoli e rispettivi controlli.

I contraenti dichiarano di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del D.lgs 196/2003.

Le parti sono responsabili, ai sensi del citato D.lgs 196/2003, dei trattamenti dei dati personali che si renderanno necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al presente Protocollo.

Art. 8 Accertamento della fine delle attività e della conformità dei documenti forniti

L'accertamento della fine delle attività e della conformità dei documenti forniti, previsti dal presente Atto, saranno assunti dall'ARPEA, secondo le modalità di seguito specificate.

Le ASL, qualora vengano richiesti dall'ARPEA o dagli Organi di controllo superiori, rendono disponibili i fascicoli di tutti i controlli eseguiti anche se con esito conforme.

Il controllo della corrispondenza fra i servizi erogati e le previsioni contrattuali avverrà tramite verifica dell'attività e delle risultanze prodotte dai Servizi Veterinari rispetto a quanto indicato agli Art. 3, 4, 5 e 6 del presente Atto.

In assenza di riscontri negativi da parte dell'ARPEA, l'attività svolta sarà considerata valida ad ogni effetto anche connesso all'erogazione delle somme previste al successivo art. 9.

In caso di esito negativo delle verifiche indicate, i Servizi Veterinari si impegnano ad eliminare le cause che hanno determinato la mancata accettazione dei servizi ed alla nuova esecuzione degli stessi entro il termine di giorni stabilito in accordo con la ARPEA.

Nel caso di ritardi e/o interruzioni dell'attività, determinati da cause di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria, ad alcun titolo, potrà essere avanzata dall'ARPEA.

Art. 9 Spese

Le attività di cui all'oggetto della presente convenzione rientrano nell'ambito delle attività istituzionali dell'ASL (controllo del patrimonio zootecnico con finalità di prevenzione).

Per il mero sostenimento delle spese connesse all'esecuzione delle attività, ARPEA assegna all'ASL CN1 un finanziamento pari ad euro 25.000,00 di cui € 20.000,00 per il mantenimento e implementazione della collaborazione applicativa del sistema informativo regionale con la Banca Dati Nazionale, che la S.S. Dipartimentale Informatica Area Prevenzione, dovrà adottare e € 5.000,00 per l'esecuzione e la rendicontazione dei controlli relativi alla Sicurezza Alimentare che la S.C. SIAV - Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dovrà eseguire.

ARPEA provvederà inoltre all'erogazione della somma di Euro 10.000,00 a favore della Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria che provvederà, con successivo provvedimento dirigenziale, a ripartire la somma ai Servizi Veterinari delle altre ASL - Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, coinvolte nei controlli.

L'erogazione delle somme da parte di ARPEA avverrà a seguito di presentazione dell'attestazione della fine delle attività previste dalla presente convenzione.

Art. 10 Clausola di chiusura

Sono fatte salve e impregiudicate le eventuali attività di predisposizione svolte nelle more della sottoscrizione della presente convenzione o prodromiche allo svolgimento dei controlli.

Letto , confermato e sottoscritto

Torino li,

Per ARPEA

Direttore

.....

Per DIREZIONE SANITÀ

Responsabile Settore Prevenzione e Veterinaria

.....

Per A.S.L. CN1

Direttore Generale

.....